

Cass., civ. sez. I, del 2 agosto 2019, n. 20865

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla procura ad litem ex art. 83 e ss. c.p.c. ed al contratto di patrocinio ex art. 2230 e ss. e/o 1706 c.c.

Si deduce che per tutte le controversie per le quali sono stati richiesti i compensi i ricorrenti avevano sempre prodotto le procure alle liti validamente rilasciate dal dante causa dei convenuti, le quali assumono valore dirimente ai fini della prova anche del contratto di patrocinio.

Gli stessi precedenti di legittimità richiamati dal giudice di appello, in realtà confortano l'assunto secondo cui il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante rapporto di patrocinio, che non poteva essere quindi disconosciuto, come invece fatto dalla sentenza gravata.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione del costante principio di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 26060/2013) va fatta distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio.

Nel caso esaminato in tale precedente si è ritenuto possibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura, ma purchè sia provato il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura (conf. Cass. n. 405/2000).

La decisione impugnata ha appunto fatto riferimento all'autonomia che, sia logicamente che giuridicamente, viene riconosciuta alla procura rispetto al contratto di patrocinio, occorrendo a tal fine ricordare come anche di recente sia stato ribadito che (Cass. n. 14276/2017) in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Trattasi di affermazioni che si pongono in linea di continuità con i precedenti richiamati anche dal giudice di appello (Cass. n. 13963/2006 e Cass. n. 18450/2014) che però attenevano a fattispecie nelle quali non era posto in discussione, o comunque era dimostrato, il concreto svolgimento di attività difensionale da parte del professionista, ponendosi, nella prima circostanza, il quesito circa la possibilità di poter rinvenire il requisito formale previsto per la validità dei contratti della RA. (nella specie di opera professionale) nel rilascio in forma scritta della procura, e nella seconda, l'interrogativo se l'invalidità formale della procura potesse essere supplita dalla validità del sottostante contratto di patrocinio.

Anche tali pronunce però ribadiscono l'autonomia concettuale e giuridica tra la procura ed il contratto di mandato difensivo, dovendosi però ribadire che il diritto al compenso scaturisce solo nel caso in cui quest'ultimo esista e sia stato effettivamente adempiuto.

E' pur vero che, come nel caso deciso da Cass. n. 13963/2006, si è ritenuto che in tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria (conf. Cass. n. 2266/2012; Cass. n. 3721/2015), ma trattasi di orientamento che concerne fattispecie nelle quali è pacifico che un mandato difensivo fosse stato effettivamente conferito, discutendosi solo della sua validità sotto il profilo formale.

Nella vicenda qui in esame, è proprio l'esistenza del sottostante rapporto di patrocinio che è stata posta in discussione dai convenuti che hanno sin dall'inizio sostenuto che in realtà il rilascio della procura era avvenuto "per ragioni di cortesia", e verosimilmente al fine di evitare che l'avv. B comparisse come difensore di se stesso, in cause personali nelle quali era direttamente interessato.

I giudici di merito, con accertamento in fatto, come tale non suscettibile di sindacato in questa sede, anche perché, come si avrà modo di ribadire anche in prosieguo, supportato da logica e coerente argomentazione, hanno ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che effettivamente tutte le attività difensive, come individuate a pag. 9, secondo capoverso, della sentenza impugnata, fossero state svolte dall'avv. B, al più avvalendosi della collaborazione dell'avv. D, escludendo quindi che i ricorrenti fossero stati officiati, pur a fronte del formale rilascio della procura, di un incarico professionale, dovendosi altresì ritenere che la partecipazione ad alcune udienze non potesse deporre in senso contrario, trattandosi di attività compiuta nell'ambito dei rapporti di collaborazione che all'epoca le parti intrattenevano, e secondo la prassi costante che prevedeva la reciprocità dei favori (considerazione questa che evidentemente esclude che potesse sorgere da tale sola partecipazione un diritto ad un compenso).

Deve quindi escludersi la ricorrenza della dedotta violazione di legge, essendo stata ribadita in sentenza la regola dell'autonomia tra la procura ed il contratto di mandato, non potendosi attribuire al rilascio della prima l'idoneità a comprovare l'esistenza del secondo laddove risulti, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ed allo stesso riservati, che le parti non intendevano anche concludere un contratto di patrocinio.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dall'eccezione in merito all'ammissione delle prove testimoniali.

Deducono i ricorrenti che non poteva essere ammessa la prova testimoniale da parte del giudice di appello, e ciò in quanto, all'esito del conferimento della procura, doveva ritenersi validamente concluso anche il contratto di patrocinio, sicché la prova circa l'effettivo svolgimento del mandato e la volontà delle parti contraria al conferimento dell'incarico era in contrasto con il divieto di prova per testi su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento di cui si alleggi la stipulazione anteriore o contestuale.

Inoltre, tale prova mirava a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio che non poteva esser però provato dalle parti a mezzo testimoni.

Il motivo è del pari destituito di fondamento.

Lo stesso, infatti, si fonda essenzialmente sulla conclusione che è alla base del primo motivo di ricorso, e della quale si è già attestata l'infondatezza, secondo cui il rilascio della procura costituirebbe prova documentale anche del contratto di patrocinio.

In tal senso giova rilevare che dovendosi confermare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nei rapporti tra privati (cfr. Cass. n. 10454/2002) ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma, il rilascio della procura al più genera una presunzione circa l'esistenza anche del contratto di patrocinio, presunzione che però risulta nella fattispecie essere stata vinta, alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta, la quale ben poteva consistere anche in prove di carattere testimoniale.

Va escluso quindi che la prova sia stata ammessa dal giudice di secondo grado in violazione della previsione di cui all'art. 2722 c.c., come del pari deve escludersi che possa invocarsi il disposto di cui all'art. 1417 c.c., atteso che, una volta ribadito che, secondo la valutazione dei giudici di merito, non esisteva un collegato contratto di patrocinio redatto in forma scritta, la prova richiesta dagli appellanti, lungi dall'essere finalizzata a dimostrare la simulazione di un coevo contratto, mirava più semplicemente a documentare l'inesistenza del fatto costitutivo addotto a sostegno della pretesa dei ricorrenti, fatto costitutivo (mandato difensivo) che infondatamente si riteneva di poter ricavare dal solo rilascio della procura (che, per quanto sinora esposto, può al più fondare una presunzione che le attività svolte nell'interesse della parte che ha rilasciato la procura siano supportate anche da un contratto di mandato professionale, presunzione che nella fattispecie risulta essere stata superata da parte dei convenuti).

Il motivo si palesa poi del tutto inammissibile nella parte in cui invoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., adducendo l'omesso esame non già di un fatto storico, quanto l'erronea valutazione di un'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, eccezione che peraltro risulta essere stata anche espressamente, seppur negativamente, delibata dai giudici di appello.